

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



PROGRAMMA
Protezione Auto SUPERTOP
ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli
per Sigma Studi Brescia S.r.l
(in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 399 983)

SET INFORMATIVO

Modello SIGMASUPERTOPCVT02.2023
Ultimo aggiornamento 02/2023

Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

La presente Copertura assicurativa è facoltativa, non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: SIGMA SUPERTOP CVT (Polizza Collettiva n. 7 399 983)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo.



Che cosa è assicurato?

Autovetture di qualsiasi marca di prima immatricolazione.
Autovetture di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni; Autoveicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale non superiori a 35 quintali.
Autocaravan di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali.

Garanzie di base:

Pacchetto Light:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto danno totale e parziale
- ✓ Valore a nuovo

Pacchetto Full:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto danno totale e parziale
- ✓ Valore a nuovo
- ✓ Rottura cristalli
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici e Atti vandalici
- ✓ Garanzie Accessorie: Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada, Lesioni subite dagli animali domestici trasportati, Perdita della tassa di proprietà, Ripristino dei dispositivi di sicurezza, Spese di dissequestro, Spese di immatricolazione - Annotazione della perdita di possesso - Procura a vendere, Spese di parcheggio e custodia, Spese per il rifacimento delle chiavi dell'Autoveicolo, Urto o collisione con Animale Selvatico.

Garanzie Opzionali al Pacchetto Light:

- ✓ Assistenza Stradale
- ✓ Infortunio del Conducente

Garanzie Opzionali al Pacchetto Full:

- ✓ Collisione
- ✓ Kasko
- ✓ Mini-Collisione
- ✓ Mini-Kasko
- ✓ Assistenza Stradale
- ✓ Infortunio Conducente



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli con valore di acquisto superiore a € 120.000,00
- ✗ Veicoli con valore di acquisto inferiore a € 6.000,00
- ✗ Veicoli superiori a 35 quintali
- ✗ Veicoli adibiti a taxi e i veicoli concessi a noleggio senza conducente, autoscuole, ambulanze
- ✗ Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero
- ✗ Veicoli con targa italiana di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione superiore a 10 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- ! avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- ! determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko;
- ! Appropriazione indebita.

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a Sigma Studi Brescia S.r.l oppure al Centro Assistenza Clienti MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 ore in caso di furto) da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico anticipato e non è frazionabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 72 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Via Roberto Bracco, 6, 20159 Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: SIGMA SUPERTOP CVT (Polizza Collettiva n. 7 399 983)

Data di realizzazione: Febbraio 2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail : contacts@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società **MMA IARD S.A.** il patrimonio netto è pari a 2.378.140.864,86 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.595 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.139 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 419% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 184%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società **MMA IARD Assurances Mutuelles** il patrimonio netto è pari a 1.540.731.969,68 euro di cui per riserve 968 799 556.35 euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.215 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 304 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.907% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 477%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di Sigma Studi Brescia S.r.l.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Incendio:

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, a seguito di Incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di Esplosione, Scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine

Furto Danno totale e parziale o Rapina:

Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di Furto o di Rapina tentati o consumati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo.

Copre altresì:

1) Danni da circolazione non autorizzata:

copre i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

2) Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate:

La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

3) Ricorso terzi e rischio locativo:

La Società tiene indenne l'Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 150.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell'Autoveicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
- b) al locale condotto in locazione dall'Aderente.

Rottura Cristalli: Copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo.

Eventi Naturali:

La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve.

Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici:

La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da atti vandalici e dolosi in genere, comprese anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Garanzie Accessorie:

-Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada

La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo assicurato a causa del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'Incidente al Pronto Soccorso più vicino. La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per Sinistro.

-Lesioni subite dagli animali domestici trasportati

In caso di incidente da circolazione stradale, la Società indennizza le spese sostenute per curare, gli animali domestici trasportati sul Veicolo. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per Sinistro.**

- **Perdita della tassa di proprietà** non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Danno risarcibile. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00.**

- Ripristino dei dispositivi di sicurezza

La Società indennizza le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza (limitatamente alle cinture di sicurezza e airbag), danneggiati a seguito di incidente stradale, purché non altrimenti indennizzabili. Il

pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per annualità.**

- Spese di dissequestro

La Società indennizza le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per annualità.**

- Spese di Immatricolazione, Annotazione della perdita di possesso, Procura a vendere

In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento del Veicolo, la Società indennizza:

- a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Veicolo acquistato presso il Concessionario;
- b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà;
- c) le spese sostenute per il rilascio della procura notarile a vendere a favore della Società.

La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00.

- Spese di parcheggio e custodia

La Società indennizza le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del Veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale.

La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per Sinistro.

- Spese per il rifacimento delle chiavi dell'Autoveicolo

La Società indennizza le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione di chiavi (sono parificati alle stesse i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).

La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per Sinistro.

- Urto o collisione con Animale Selvatico

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con Animale Selvatico avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico con l'esclusione delle strade con pagamento del pedaggio. **L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di Indennizzo di € 3.000,00 e non può mai essere superiore all'ammontare del Danno o al Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.**

Garanzie Opzionali:

Collisione:

Copre i danni materiali e diretti - verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private -subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato.

Kasko:

Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Mini Collisione”

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

“Mini kasko”

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza collisione con un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

“Infortunio del Conducente”

Copre gli infortuni del Conducente verificatisi in occasione della guida del Veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di sosta e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

“Assistenza Stradale”

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'Aderente potrà scegliere le seguenti opzioni:

Garanzia Collisione:

Non concedibile in presenza della Garanzia Mini-Collisione, Mini kasko o Kasko

Garanzia Kasko:

Non concedibile in presenza della garanzia Collisione, Mini-Collisione o Mini-Kasko.

Garanzia Mini-Collisione:

Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione, Kasko o Mini-Kasko.

Garanzia Mini-kasko:

Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione, Kasko o Mini-Collisione.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

N/A

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Valore a Nuovo	L'Assicurato ha la facoltà di estendere la Garanzia per una durata ulteriore di 36, 48 o 60 mesi
Garanzia Kasko	L'Assicurato ha la facoltà di aggiungere al pacchetto Full la Garanzia kasko
Garanzia Collisione	L'Assicurato ha la facoltà di aggiungere al pacchetto Full la Garanzia Collisione
Garanzia Mini-Kasko	L'Assicurato ha la facoltà di aggiungere al pacchetto Full la Garanzia Mini-kasko
Garanzia Mini-Collisione	L'Assicurato ha la facoltà di aggiungere al pacchetto Full la Garanzia Mini-Collisione
Garanzia Assistenza Stradale	L'Assicurato ha la facoltà di aggiungere al pacchetto Full o Light la Garanzia Assistenza Stradale
Garanzia Infortunio del Conducente	L'Assicurato ha la facoltà di aggiungere al pacchetto Full o Light la garanzia Infortunio del Conducente



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Per singole garanzie non sono assicurati:</p> <p>ROTTURA CRISTALLLI: È esclusa la fanaleria e specchi retrovisori.</p> <p>EVENTI NATURALI: L'Assicurazione non opera se gli eventi atmosferici non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.</p>
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Limitatamente alla garanzia **ROTTURA CRISTALLI** sono esclusi i danni:

- conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione
- connessi ad operazioni di applicazione o rimozione di cristalli.

Limitatamente alla garanzia **EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI** sono esclusi i danni:

- riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.

Limitatamente alle garanzie **COLLISIONE** e **KASKO** sono esclusi

- i danni cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo e verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;
- provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- qualora in danno subito dall'Assicurato sia interamente coperto dalla garanzia RCA.

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente:

	Zona	Riparazione/riacquisto in Rete convenzionata		Riparazione/riacquisto fuori Rete convenzionata	
		Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
Furto / Incendio/Rapina	1,2,3	0%	0	15%	€ 1 000
Eventi Sociopolitici e Atti vandalici/Eventi naturali (bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane e neve)	1,2,3	0%	0	10%	€ 1.500
Grandine*	1,2,3,	10%	€350	10%	€1 500
Cristalli	1,2,3	0	0	0	€ 350
Mini- Collisione	1,2,3	10%	€ 500	30%	€ 1.000
Mini - Kasko	1,2,3	10%	€ 500	30%	€ 1 000
Collisione	1,2,3	10%	€ 750	30%	€ 1 000
Kasko	1,2,3	10%	€ 750	30%	€ 1 000

* Per i soli danni da **GRANDINE**, è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie. In caso contrario, qualora si provvedesse alla riparazione in Rete si applicherà scoperto del 10% con franchigia di € 350,00.

COLLISIONE e KASKO:

Se il Conducente al momento del Sinistro guida in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

MINI-COLLISIONE:

La Società rimborsa le spese di riparazione rimaste a carico dell'Assicurato fino a Euro 3.000,00 per annualità. Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza.

MINI-KASKO:

La Società rimborsa le spese di riparazione rimaste a carico dell'Assicurato fino a Euro 6.000,00 per annualità. Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o

sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza.

CRISTALLI:

Riparazione in rete: Nessuno Scoperto, Nessuna Franchigia, Massimale di € 1.000,00.

Riparazione fuori rete: Nessuno Scoperto, Franchigia di € 350,00; Massimale di € 1.000.

La Società indennizza fino a un massimo di 3 Sinistri per anno.

FURTO TOTALE:

- In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
- Relativamente agli Autoveicoli dotati dei sistemi di antifurto satellitare, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro. L'Aderente, quindi, dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del Sinistro.

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

DANNO TOTALE:

- Se il Sinistro si verifica nei primi 12/24 mesi (a seconda del prodotto selezionato) dalla data di prima immatricolazione, o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, oppure nei primi 6 mesi per gli Aderenti residenti in zona 3 della tabella presente all'art. 8 delle condizioni di assicurazioni, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d'acquisto riportato in fattura secondo le condizioni indicate all'Art. 4 "Valore a Nuovo". Per ricevere l'indennizzo, l'Assicurato dovrà inviare alla Società: i) la fattura d'acquisto o l'ordine di acquisto, se seguito da fattura, entro 6 mesi dalla data del sinistro ii) contratto di finanziamento del nuovo veicolo. In ogni caso restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all'art. 7.

- Se il Sinistro si verifica dopo 12/24 mesi (a seconda del prodotto selezionato) dalla data di prima immatricolazione o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, oppure dopo 6 mesi per gli Aderenti residenti in zona 3 della tabella presente all'art. 8 delle condizioni di assicurazioni, ovvero in mancanza di riacquisto la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base della tabella di seguito indicata.

Mesi dalla decorrenza	Danno totale							
	Province: GE, MI, RM, TO				Tutte le altre province			
	Riacquisto		NO riacquisto		Riacquisto		NO riacquisto	
	Nuovo	Usato	Nuovo	Usato	Nuovo	Usato	Nuovo	Usato
1-6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7-12	20%	15%	25%	20%	0%	0%	25%	20%
13-24	20%	15%	35%	30%	20%	15%	35%	30%
25-36	35%	30%	45%	40%	35%	30%	45%	40%
37-48	45%	40%	55%	50%	45%	40%	55%	50%
49-60	55%	50%	65%	60%	55%	50%	65%	60%
61-72	60%	55%	70%	65%	60%	55%	70%	65%

- In caso di Danno totale causato da un evento: Kasko; Collisione; Mini-Collisione e Mini-Kasko la Garanzia Valore a Nuovo sarà operante solo per i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura. Decorsi 12 mesi la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base della tabella sopra indicata. Per gli Aderenti residenti in zona 3, la Garanzia Valore a Nuovo sarà operante solo per i primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura. Decorsi 6 mesi, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base della tabella sopra indicata

Si considera "perdita totale" del Veicolo quando i danni subiti dallo stesso siano superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Restano ferme l'applicazione degli scoperti di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. È fatta salva la possibilità dell'Assicurato di non procedere con il riacquisto di un nuovo veicolo. In tal caso si applicheranno gli scoperti previsti dall'art. 7 nella sezione della tabella "Riparazione/riacquisto fuori Rete Convenzionata/NON riacquisto".

DANNO PARZIALE:

Nel caso di Danno parziale, relativamente alle parti riparabili, saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. **Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenuto conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore al momento del Sinistro.**

Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Il Sinistro è indennizzabile mediante presentazione di fattura al netto di Scoperto e/o Franchigia secondo quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni di assicurazione. **La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.**

In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro Convenzionato:

- a. 6 (sei) mesi per le batterie e gli pneumatici;
- b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro Convenzionato:

- a. 6 (sei) mesi per le batterie e gli pneumatici;
- b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro l'Aderente entro 3 giorni deve fornire denuncia scritta a:

- **Sigma Studi Brescia S.r.l con sede legale in Via Codignole 45, 25124 Brescia (BS), per telefono al numero 0302059880 o via e-mail all'indirizzo info@sigmabrescia.it.**

Oppure

- **Centro Assistenza Clienti Mach1 S.r.l. - Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano (tel.: +390230302216; e-mail: ufficio.sinistri@mach-1.it) fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.**

(Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30).

IN CASO DI DANNO TOTALE, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta;
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI),

Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud;

7. l'estratto cronologico del PRA relativo al Veicolo;
8. copia del Certificato di Proprietà (con annotata la perdita di possesso in caso di Furto);
9. dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
10. conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento;
11. documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro (per l'evento Furto).

In caso di sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

IN CASO DI RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO, l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti Mach1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

L'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

IN CASO DI DANNO PARZIALE, l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. Inoltre, deve presentare la denuncia scritta del sinistro (soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico la denuncia scritta dovrà essere rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società) specificando i danni riportati dal Veicolo, oltre al preventivo di riparazione e documentazione fotografica comprovante il Danno. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

Limitatamente alle seguenti garanzie l'Aderente deve consegnare la seguente documentazione:

1. Furto con installazione di antifurto satellitare:

- copia del contratto di installazione
- dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del sinistro.

2. Eventi naturali:

- gli eventi atmosferici devono essere documentalmente dimostrabili.

3. Infortunio del Conducente:

• Decesso da Infortunio

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia della certificazione medica del Decesso con indicazione delle cause che lo hanno determinato;
- copia del Certificato di morte;
- eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza dell'Assicurato presso un Ospedale.

• Ricovero Ospedaliero,

- copia del verbale dell'Autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia della certificazione attestante la data di ricovero e delle dimissioni;
- copia della cartella clinica attestante le cause che hanno determinato il ricovero.

• Terapia Fisica,

- copia del verbale dell'Autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia del Certificato di pronto soccorso con descrizione delle lesioni subite dall'Assicurato;
- copia della prescrizione del Medico.
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;

Se l'Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra

	<p>l'Aderente deve consegnare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato di morte; - copia della carta d'identità dei beneficiari; - decisione del Giudice Tutelare per beneficiari minori; - atto notarile/dichiarazione sostitutiva indicante beneficiari (in assenza di pregressa designazione); - consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei beneficiari; <p>La Compagnia può richiedere che l'Assicurato produca documentazione aggiuntiva rispetto a quella descritta nelle disposizioni del presente articolo, utile per la gestione del Sinistro.</p> <p>Assistenza diretta / in convenzione: L'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato è il Concessionario, la filiale o l'officina/carrozzeria autorizzata dalla rete Sigma Studi Brescia S.r.l o da Mach 1. È quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti Mach1 per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: N/A</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio corrisposto dall'Aderente è comprensivo di imposta.</p> <p>Il Premio non è frazionabile e viene corrisposto in un'unica soluzione all'inizio dell'Assicurazione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da Sigma Studi Brescia S.r.l in nome e per conto dell'Aderente mediante bonifico.</p>
Rimborso	<p>L'Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripensamento dell'Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - Recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all'Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti. - Recesso per Sinistro, la Società tiene a disposizione dell'Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. - Estinzione anticipata del finanziamento. Qualora l'Aderente abbia richiesto la cessazione del contratto la Società rimborsa dal mese successivo il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esortazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio. La Società rimborsa dal mese successivo il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - Estinzione anticipata per danno totale (a seguito di Furto). La Società rimborsa dall'anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della

	copertura. Per tutti gli altri casi di danno totale dovuto da Sinistro , la Società rimborsa dall'anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
--	---



Quando comincia la copertura e quando finisce?


Durata	<p>La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 72 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.</p> <p>Il contratto non prevede tacito rinnovo</p> <p>Non ci sono periodi di carenza delle coperture</p>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.




Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<ul style="list-style-type: none"> - Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 l'Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. - L'Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. <p>La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.</p>
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di durata poliennale della Polizza, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. - Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - Estinzione anticipata del finanziamento: in tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta dall'Assicurato, la copertura assicurativa resterà attiva salvo espressa richiesta di cessazione dell'Assicurato stesso tramite comunicazione scritta alla Compagnia attraverso l'invio di una comunicazione scritta al Centro Assistenza Clienti Mach1 S.r.l. – Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano oppure all'indirizzo PEC mach1@registerpec.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento medesimo. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: <ol style="list-style-type: none"> 1) informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del modulo

	<p>di adesione;</p> <p>2) consegnare – unitamente alla predetta comunicazione – la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).</p> <p>Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia in caso di furto del veicolo.</p> <p>Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r o tramite l'indirizzo PEC: mach1@registerpec.it • essere inviata a Mach1 s.r.l. , all'attenzione Centro Assistenza Clienti. <p>- Estinzione anticipata per danno totale (anche in caso di perdita totale del veicolo in caso di furto) determina la cessazione dell'assicurazione.</p>
--	---

	A chi è rivolto questo prodotto?
<p>La persona fisica o giuridica che sia Proprietario (ovvero l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) di un veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuovo di qualsiasi marca di prima immatricolazione; • usati di altre marche con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni; • Autoveicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale non superiori a 35 quintali; • Autocaravan di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali. <p>Il valore assicurato è quello riportato in fattura d'acquisto. Il valore assicurabile per ogni autoveicolo non può essere inferiore ad € 6.000,00 o superiore a € 120.000,00. Il valore assicurato può essere superiore, solo in caso di autorizzazione scritta della Società. Per gli Autoveicoli con valore assicurato superiore a € 80.000 è obbligatoria l'installazione dell'antifurto satellitare.</p>	

	Quali costi devo sostenere?
<p>- costi di intermediazione La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 15% del premio imponibile pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 12%.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti:</p> <p>Centro Assistenza Clienti Mach1, Via Roberto Bracco 6 – 20159 Milano – Tel: +39 0230302216 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30; email: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it.</p> <p>La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>oppure</p> <p>all'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato. È facoltà dell'Aderente/Assicurato ricorrere ad un arbitro per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno.</p> <p>La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.</p> <p>I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.</p> <p>I Periti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. <p>Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME *INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

Glossario

Art. 1. Condizioni relative al contratto.....	4
Art. 2. Veicoli assicurabili e decorrenza della garanzia	5
Art. 3. Garanzie disponibili.....	6
Art. 4. Pacchetti Disponibili e Descrizione delle singole garanzie	7
Art. 5. Prestazioni di Assistenza	12
Art. 6. Danni esclusi	14
Art. 7. Scoperti e franchigie	14
Art. 8. Come si determina il premio	15
Art. 9. A chi rivolgersi?.....	15
Art. 10. Obblighi dell'assicurato/Aderente.....	16
Art. 11. Liquidazione del danno	17
Art. 12. Recupero del veicolo rubato.....	19
Art. 13. Protezione dei dati personali	20

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Animale Selvatico: Animale che vive in totale e assoluta libertà nel suo habitat e che non è stato soggetto all'addomesticamento dall'uomo e quindi non sarà possibile per lui integrarlo nella sua vita quotidiana. Sono esclusi tutti gli animali domestici, da cortile e da pascolo.

Antifurto Satellitare/Antifurto: Dispositivo installato in modo permanente sul veicolo che in caso di furto ne permette la geolocalizzazione tramite centrale operativa di supporto. Si equipara al localizzatore satellitare anche il localizzatore a radiofrequenza.

Assicurato/Aderente: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la Polizza collettiva n. 7 399 983.

Centro Assistenza Clienti: Mach1 S.r.l., con sede legale in Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI).

Centro Convenzionato/Rete Convenzionata: Il Concessionario, la filiale o l'officina/carrozzeria autorizzata da Sigma Studi Brescia S.r.l o autorizzate da Mach 1.

Centrale operativa (per il Servizio Assistenza in Viaggio): È la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest'ultima provvede al contatto telefonico con l'Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.

Concessionario: La persona fisica o giuridica autorizzata alla vendita dei prodotti di Sigma Studi Brescia S.r.l.

Conducente: La persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del Proprietario.

Contraente: Sigma Studi Brescia S.r.l con sede legale in Via Codignole 45, 25124 Brescia (BS), P. IVA 03135470981., n. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari B000314208.

Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dal contratto: Un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Aderente. Laddove la Franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di Franchigia, solo quando gli stessi superano l'ammontare della stessa Franchigia relativa.

Furto: L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Furto o da Rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Guasto: Il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: L'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili

Intermediario: Sigma Studi Brescia S.r.l con sede legale in Via Codignole 45, 25124 Brescia (BS), P. IVA 03135470981., n. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari B000314208.

Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Modulo di Adesione: Il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; la formula prescelta; il Premio di assicurazione; la sottoscrizione dell'Aderente.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato/Aderente e la Società.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 399 983 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: La somma dovuta alla Società.

Proprietario del Veicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia

Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 70% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Residenza: Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l'Assicurato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato/Aderente.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Tecnica a freddo (altrimenti detta tecnica con tirabolli): Tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata tramite utilizzo di appositi strumenti che consentono di raddrizzare le ammaccature senza la necessità di verniciare le parti riparate.

Tecnica di comunicazione a distanza: Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Tecnica Mista: Tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata utilizzando sia tecnica a freddo che tecnica a caldo.

Valore a nuovo: Garanzia in base alla quale in caso di perdita totale del veicolo l'indennizzo liquidabile non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o trascorrere del tempo.

Valore Assicurato: Il prezzo di acquisto del Veicolo indicato in fattura.

Valore Commerciale: È il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.

Veicolo/Autoveicolo: Autovettura o autocarro fino a 35 quintali, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Veicolo/Autoveicolo d'occasione: Autoveicolo o autocarro fino a 35 quintali con targa italiana acquistato usato.

PROGRAMMA
Protezione Auto SUPERTOP
ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli
per Sigma Studi Brescia S.r.l
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7 399 983

Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a. **La legge applicabile al contratto** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. È fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 180 del Codice delle Assicurazione Private. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta.** La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di Sigma Studi Brescia S.r.l che vi aderiscano.
- d. Le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).
- e. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze** dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- f. **Recesso dal contratto.**
In caso di ripensamento, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà il Premio versato al netto degli oneri di legge.
In caso di durata poliennale della Polizza, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
L'Aderente potrà esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione alla Società a mezzo Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Mach1, Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI), all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n.40/2018, l'Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto o, se successiva, dalla data di ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni precontrattuali previste per legge. In tal caso la Società rimborsa all'Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.
Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata. Tale recesso non sarà efficace qualora nel periodo compreso tra la data di effetto del recesso e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.
- g. **Modalità per rendere operativa l'Assicurazione.** L'Aderente, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Il Premio viene corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture

assicurative ed è versato alla Società da Sigma Studi Brescia S.r.l in nome e per conto dell'Aderente.

- h. Durata del contratto.** L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. L'Assicurazione può durare al massimo 72 mesi. L'Assicurazione si intenderà altresì risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.
- i. Cessazione dell'Assicurazione.** La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi:
- a) estinzione anticipata del finanziamento: in tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta dall'Assicurato, **la copertura assicurativa resterà attiva salvo espressa richiesta di cessazione dell'Assicurato stesso** tramite comunicazione scritta alla Compagnia attraverso l'invio di una comunicazione scritta al Centro Assistenza Clienti Mach1 S.r.l. – Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano oppure all'indirizzo PEC mach1@registerpec.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento medesimo. In questo caso, la Società rimborsa dal mese successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
- b) vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio.
In questo caso è necessario:
- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del Modulo di adesione;
 - consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del Veicolo).
- Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.
La Società rimborsa dal mese successivo, ad eccezione dei punti c) e d) seguenti, il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:
- essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r.;
 - essere inviata: a Mach1 S.r.l. - Via Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI), all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
- c) estinzione anticipata per Danno Totale (a seguito di Furto): la Società rimborsa dall'anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
- d) Per tutti gli altri casi di Danno totale a seguito di Sinistro coperto dalla polizza, la Società rimborsa dall'anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
- j. Aggravamento o diminuzione del rischio.** Il Proprietario e l'Utilizzatore si impegnano a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c., in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.8) previsti per il luogo di Residenza o di sede al momento del Sinistro.
- k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Aderente, sono evidenziate in grassetto.**
- l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge**, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. L'imposta è pari al 13,50% del premio, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket.
- m. Clausola di delega.** L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.
L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| MMA IARD SA (delegataria): | 99,9 % |
| MMA IARD Assurances Mutuelles: | 0,1 % |
- Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Le prestazioni e le garanzie previste dal programma assicurativo SUPERTOP sono fornite esclusivamente per i Veicoli acquistati presso il Concessionario della Rete Convenzionata di Sigma Studi Brescia S.r.l. Sono assicurabili:

- Autoveicoli con targa italiana di qualsiasi marca di prima immatricolazione;
- Autoveicoli con targa italiana di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni;
- Autoveicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale non superiori a 35 quintali;
- Autocaravan di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali.

Non sono assicurabili:

- **i Veicoli adibiti a taxi (autotassametri) i veicoli concessi a noleggio senza conducente, autoscuole, ambulanze;**
- **i Veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;**
- **i Veicoli con un valore di acquisto inferiore a € 6.000,00;**
- **i Veicoli con valore di acquisto superiore a € 120.000,00, senza preventiva autorizzazione scritta della Società;**
- **i Veicoli superiori a 35 quintali.**

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal Cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 72 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Per gli Autoveicoli con valore assicurato superiore a € 80.000 è obbligatoria l'installazione dell'antifurto satellitare.

Garanzie disponibili

3. GARANZIE DISPONIBILI

Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell'Autoveicolo indicato sul Modulo di Adesione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Polizza **così definite**:

"Incendio"

Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autoveicolo.

"Furto o Rapina", consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo.

"Collisione"

Scontro con un altro Veicolo identificato verificatosi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

"Mini Collisione"

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

"Kasko"

Collisione con un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

"Mini kasko"

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza alla collisione con un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

"Rottura Cristalli"

Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo.

"Eventi naturali"

Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”

Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

“Infortunio del Conducente”

Copre gli infortuni del Conducente verificatisi in occasione della guida del Veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di sosta e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

“Assistenza Stradale”

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.

“Garanzie Accessorie”

Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada; Lesioni subite dagli animali domestici trasportati; Perdita della tassa di proprietà; Ripristino dei dispositivi di sicurezza; Spese di dissequestro; Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere; Spese di parcheggio e custodia; Spese per il rifacimento delle chiavi dell'Autoveicolo, Urto o collisione con Animale Selvatico.

4. PACCHETTI DISPONIBILI E DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE

- A. PACCHETTO LIGHT:** Furto Totale, Furto Parziale, Incendio;
- B. PACCHETTO FULL:** Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici; Garanzie Accessorie;
- C. GARANZIE OPZIONALI:** Kasko; Collisione; Mini-Collisione; Mini-Kasko; Assistenza Stradale; Infortunio Conducente;

A. PACCHETTO LIGHT

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione**, ad indennizzare:

- i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
- i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i Danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Sono comprese inoltre:

1) Circolazione non autorizzata

L'assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

2) Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

3) Ricorso terzi e rischio locativo

La Società tiene indenne l'Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 150.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell'Autoveicolo assicurato:

a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;

b) al locale condotto in locazione dall'Aderente.

Articolo 2 - Condizioni contrattuali vigenti in caso di installazione di antifurto satellitare.

Relativamente agli Autoveicoli dotati dei sistemi di antifurto sopra menzionati, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

L'Aderente, quindi, dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del Sinistro.

VALORE A NUOVO

In caso di Danno totale, la Società calcola l'indennizzo in misura pari al Valore Assicurato in caso di riacquisto entro 6 mesi dal sinistro, sempre presso lo stesso Concessionario della Rete Convenzionata di Sigma Studi Brescia S.r.l, di un nuovo veicolo. Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all'art. 7. La garanzia è operante per la durata di 12/24 mesi (a seconda del prodotto selezionato) a decorrere dalla data di prima immatricolazione o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, **ad eccezione degli Aderenti residenti nelle province indicate nella zona 3 della tabella presente all'art. 8 delle Condizioni di assicurazione a cui si applicherà un Valore a Nuovo per la durata di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura.** Con il pagamento di un sovrappremio gli Aderenti che risiedono nelle province indicate nelle zone 1 e 2 della tabella presente all'art.8 delle Condizioni hanno la facoltà di acquistare l'Opzione Valore a Nuovo per una durata di 36, 48, 60 mesi **con un indennizzo massimo di €30.000,00. In caso di Danno totale causato da un evento: Kasko; Collisione; Mini-Collisione e Mini-Kasko, la Garanzia Valore a Nuovo sarà operante solo per i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura.**

B. PACCHETTO FULL (Garanzie In Aggiunta Al Pacchetto Light)

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti sottoindicati, copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori). La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.

Articolo 2 – Massimali e Franchigie

Sono applicati per ogni sinistro i seguenti Massimali, Franchigie per evento, fino a un massimo di 3 Sinistri per anno:

-riparazione in rete: Nessuno Scoperto, Nessuna Franchigia, Massimale di € 1.000,00;

- riparazione fuori rete: Nessuno Scoperto, Franchigia di € 350,00; Massimale di € 1.000.

GARANZIE EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

Eventi naturali

La Società, nei limiti sottoindicati e con gli scoperti di cui articolo 7 delle Condizioni di assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve **quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.**

Eventi sociopolitici e atti vandalici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Articolo 2 – Massimali e Franchigie

Per la Garanzia Grandine, sono applicati per ogni sinistro i seguenti Massimali, Franchigie per evento:

- riparazione in rete: Scoperto di 10% e Franchigia di € 350,00

*Nota bene: per i soli danni da **GRANDINE**, è previsto l'indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie. In caso contrario, qualora si provvedesse alla riparazione in Rete si applicherà scoperto del 10% con franchigia di € 350,00.*

- **riparazione fuori rete: Scoperto di 10% e Franchigia Massimale di € 1.500,00.**

GARANZIE ACCESSORIE

-Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada.

La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo assicurato a causa del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'Incidente al Pronto Soccorso più vicino. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per Sinistro.**

-Lesioni subite dagli animali domestici trasportati.

In caso di incidente da circolazione stradale, la Società indennizza le spese sostenute per curare, gli animali domestici trasportati sul Veicolo. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per Sinistro.**

- **Perdita della tassa di proprietà** non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Danno risarcibile. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00.**

- Ripristino dei dispositivi di sicurezza.

La Società indennizza le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza (limitatamente alle cinture di sicurezza e airbag), danneggiati a seguito di incidente stradale, purché non vengano indennizzate da altre garanzie previste in polizza. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per annualità.**

- Spese di dissequestro.

La Società indennizza le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per annualità.**

- Spese di Immatricolazione, Annotazione della perdita di possesso, Procura a vendere.

In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento del Veicolo, la Società indennizza:

- a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Veicolo acquistato presso il Concessionario;
- b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà;
- c) le spese sostenute per il rilascio della procura notarile a vendere a favore della Società.

La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00.

- Spese di parcheggio e custodia.

La Società indennizza le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del Veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per Sinistro.**

- Spese per il rifacimento delle chiavi dell'Autoveicolo.

La Società indennizza le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione di chiavi (sono parificati alle stesse i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere). **La Società indennizza fino al limite massimo di € 250,00 per Sinistro.**

- Urto o collisione con Animale Selvatico

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con Animale Selvatico avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico con l'esclusione delle strade con pagamento del pedaggio.

L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 3.000,00 e non può mai essere superiore all'ammontare del Danno o al Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.

Qualora il danno, detratta la Franchigia, sia pari o superiore al limite massimo di indennizzo, la liquidazione sarà pari a quest'ultimo.

L'Aderente è tenuto a denunciare il fatto alla Società ed è obbligato ad inviare copia del verbale o del rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del Sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

C. GARANZIE OPZIONALI

GARANZIE COLLISIONE E KASKO (Garanzie Opzionali In Aggiunta Pacchetto Full)

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) GARANZIA COLLISIONE (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko; Mini -kasko o Mini-Collisione)

La Società, nei limiti sottoindicati e con gli scoperti di cui articolo 7 delle Condizioni di assicurazione, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, **si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).**

B) GARANZIA KASKO (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione; Mini-Collisione o Mini-Kasko)

La Società, nei limiti sottoindicati e con gli scoperti di cui articolo 7 delle Condizioni di assicurazione, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, **si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).**

Articolo 2 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile.

Articolo 3 - Colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art.6.1 (Danni Esclusi) delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko e Collisione sono attive anche in caso di colpa grave a carico del Conducente.

GARANZIE MINI - COLLISIONE E MINI-KASKO (Garanzie Opzionali In Aggiunta Al Pacchetto Full)

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

C) GARANZIA MINI-COLLISIONE (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Mini-Kasko; Collisione o kasko)

La Società, nei limiti sotto indicati e con gli scoperti di cui articolo 7 delle Condizioni di assicurazione, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. **Società rimborsa le spese di riparazione rimaste a carico dell'Assicurato fino a Euro 3.000,00 per annualità.**

Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, **si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza.**

D) GARANZIA MINI-KASKO (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Mini-Collisione; Collisione o Kasko)

La Società, nei limiti sotto indicati e con gli scoperti di cui articolo 7 delle Condizioni di assicurazione, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. **Società rimborsa le spese di riparazione rimaste a carico dell'Assicurato fino a Euro 6.000,00 per annualità.**

Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, **si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza.**

Articolo 2 – Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile.

Articolo 3 – Colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 6.1 (Danni Esclusi) delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko e Collisione sono attive anche in caso di colpa grave a carico del Conducente.

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE (Garanzia Opzionale In Aggiunta Al Pacchetto Light E Full)

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, entro la somma assicurata, gli infortuni subiti dal Conducente del Veicolo assicurato in caso d'Incidente stradale, a prescindere dalla sua responsabilità. Per Veicolo assicurato, limitatamente alla presente Garanzia, si intende anche altro veicolo concesso all'Aderente in esecuzione della presente Assicurazione qualora il Veicolo assicurato sia temporalmente indisponibile e/o inutilizzabile. Anche per tale veicolo restano ferme le condizioni di cui all'art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione copre esclusivamente i casi di:

a. Decesso. Versamento di un capitale pari a € 150.000,00 ai beneficiari aventi diritto e suddiviso in parti uguali, qualora l'Assicurato deceda in seguito a un evento coperto o se il decesso conseguente a questo evento avviene entro 180 giorni dall'evento stesso. L'Indennizzo sarà versato una volta sola per tutta la durata della Garanzia.

b. Ricovero (Versamento di un Indennizzo massimale di € 100,00 al giorno per massimo 180 giorni per evento assicurato e per anno assicurativo). Per il calcolo della durata dei giorni di Ricovero, 24 ore di soggiorno ininterrotto per cure in istituto saranno considerate al pari di una giornata di Ricovero; se il periodo d'interruzione dell'attività non corrisponde a un multiplo di 24 ore, la durata residua inferiore a 24 ore non sarà considerata per il calcolo della durata del Ricovero.

c. Riabilitazione (Versamento di un Indennizzo massimale di € 300,00 in presenza di prescrizione medica per almeno 3 sedute di fisioterapia per evento assicurato e per anno assicurativo). Dovrà essere dimostrata la correlazione tra l'evento e la fisioterapia mediante il certificato rilasciato dal pronto soccorso indicante l'Infortunio subito e la prescrizione del medico.

Le garanzie "Riabilitazione", "Ricovero" e "Decesso" sono cumulative. Pertanto, l'importo d'Indennizzo versato per tali garanzie non è deducibile dal capitale liquidato in caso di decesso.

Articolo 2 - Requisiti per il Conducente al momento del Sinistro

Il Conducente deve avere al momento del Sinistro i requisiti normativi per procedere alla guida del Veicolo assicurato e avere la cintura allacciata.

Articolo 3 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 6, sono inoltre esclusi i danni verificatisi al Conducente qualora, al momento del Sinistro:

- sia sotto l'influenza di alcool o in stato d'ebbrezza manifesto (non si applica in caso di decesso);
- sia sotto l'influenza di medicinali, droghe, stupefacenti o sostanze simili, non prescritti dal medico (non si applica in caso di decesso);
- rifiuta di sottoporsi a uno screening (non si applica in caso di decesso);
- partecipi a scommesse, gare, risse, aggressioni, tranne in caso di legittima difesa;
- suicidio o tentativo di suicidio del Conducente;
- omicidio o tentativo di omicidio del Conducente;
- alienazione mentale, paralisi, epilessia (effetto diretto o indiretto di uno stato preesistente).

Art. 5) ASSISTENZA IN VIAGGIO

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a IMA SERVIZI S.C.A.R.L. – Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI). Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO raggiungibile al numero verde 800 284566 dall'Italia e +39 02 24128 825 dall'Estero.

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO.

Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di assicurazione.

5.1 SOCCORSO STRADALE E TRAINO

Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto della Rete Convenzionata più vicino. L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.

5.2 RECUPERO DIFFICOLTOSO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE

Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti all'art. 23.1 sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

5.3 AUTO IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superiori le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:

a. 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;

b. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto come previsto dall'art. 11; 15 gg. in caso di non riacquisto.

In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con

costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali.

5.4 INVIO PEZZI DI RICAMBIO (OPERANTE SOLO ALL'ESTERO)

Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua ripa ragione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

5.5 TAXI PER RITIRARE L'AUTO IN SOSTITUZIONE

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52,00.

5.6 SPESE DI RIENTRO O RIMPATRIO DEGLI OCCUPANTI IL VEICOLO

Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati da un Centro Convenzionato della Rete o della Centrale Operativa, ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

5.7 RECUPERO DEL VEICOLO

Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato della Rete più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

5.8 RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO

Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua

il rimpatrio.

5.9. INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.

5.10 RIMPATRIO SANITARIO (OPERANTE SOLO ALL'ESTERO)

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.

5.11 MEDICO ONLINE

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

5.12 SPESE DI PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

5.13 ANTICIPO DI DENARO ALL'ESTERO

Nel caso in cui l'Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

5.14 ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.

5.15 ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

5.16 INTERPRETE ALL'ESTERO

Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.

5.17 AUTISTA A DISPOSIZIONE IN ITALIA

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

5.18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

5.19 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- a. i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;**
- b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;**
- c. i danni provocati con dolo dall'Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;**
- d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:**
- e. guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;**
- f. partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;**
- g. impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto**

Esclusioni e limitazioni

6. DANNI ESCLUSI

6.1. Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici, Collisione e Kasko, Mini-Collisione e Mini-Kasko l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko;
- d) Appropriazione indebita.

6.2. Oltre a quanto previsto all'articolo 6.1, limitatamente alle Garanzie Mini-Collisione, Collisione, Mini-Kasko e Kasko, l'Assicurazione non è operante anche per i danni:

- a) provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- b) cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- c) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- d) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- e) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;
- f) qualora il danno subito dall'Assicurato sia interamente coperto dalla Garanzia RCA.

6.3. Limitatamente alla Garanzia Cristalli sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- b) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione;
- c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

6.4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 6.1, limitatamente alla Garanzia Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici l'Assicurazione non comprende altresì i danni riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.

7. SCOPERTI e FRANCHIGIE

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo Scoperto e/o la Franchigia che di seguito si riportano:

	Zona	Riparazione/Riacquisto in Rete convenzionata		Riparazione/Riacquisto fuori Rete convenzionata/ NON riacquisto	
		Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
Furto / Incendio/Rapina	1,2, 3	0%	0	15%	€ 1 000
Eventi Sociopolitici e Atti vandalici/Eventi naturali (bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane e neve)	1,2,3	0%	0	10%	€ 1.500

Grandine*	1,2,3	10%	€350	10%	€1 500
Cristalli	1,2,3	0	0	0	€ 350
Mini- Collisione	1,2,3	10%	€ 500	30%	€ 1.000
Mini - Kasko	1,2,3	10%	€ 500	30%	€ 1 000
Collisione	1,2,3	10%	€ 750	30%	€ 1 000
Kasko	1,2,3	10%	€ 750	30%	€ 1 000

*Per i soli danni da **GRANDINE**, è previsto un indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie. In caso contrario, qualora si provvedesse alla riparazione in Rete si applicherà scoperto del 10% con franchigia di € 350,00.

Calcolo del Premio

8. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. garanzie scelte dall'Aderente
2. provincia di Residenza dell'Assicurato:

Zona	Provincia di Residenza dell'Assicurato
1	BL; BO; FE; GO; MN; PD; PN; RO; TN; TS; TV; UD; VE; VI; VR
2	AL; AN; AO; AP; AQ; AR; AT; BG; BI; BS; BZ; CA; CB; CH; CI; CN; CO; CR; FC; FI; FM; FR; GR; IM; ISM; LC; LI; LO; LT; LU; MB; MC; MO; MS; NO; NU; OG; OR; OT; PC; PE; PG; PI; PO; PR; PT; PU; PV; RA; RE; RI; RN; SI; SO; SP; SS; SU; SV; TE; TR; VA; VB; VC; VS; VT
3	GE; MI; RM; TO

3. valore assicurato;

4. durata dell'Assicurazione.

In caso di Sinistro

9. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

Sigma Studi Brescia S.r.l con sede legale in Via Codignole 45, 25124 Brescia (BS), per telefono al numero 0302059880 o via e-mail all'indirizzo info@sigmabrescia.it

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Mach1 S.r.l., Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI). È possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti, Telefono **+39 0230302216**; e-mail: ufficio.sinistri@mach-1.it alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato**: il servizio è prestato **tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30.**

Il Centro Assistenza Clienti garantisce inoltre agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Aderente le eventuali appendici contrattuali;

Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell' Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell' Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE

In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, deve:

A. presentare denuncia scritta del sinistro (soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico la denuncia scritta dovrà essere rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società) specificando i danni riportati dal Veicolo, oltre al preventivo di riparazione e documentazione fotografica comprovante il Danno. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

Limitatamente alle seguenti garanzie l'Aderente deve consegnare la seguente documentazione:

1. Furto con installazione di antifurto satellitare:

- copia del contratto di installazione
- dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del sinistro.

2. Eventi naturali:

- gli eventi atmosferici devono essere documentalmente dimostrabili

3. Infortunio del Conducente:

• Decesso da Infortunio

- copia del verbale dell'Autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia della certificazione medica del Decesso con indicazione delle cause che lo hanno determinato;
- copia del Certificato di morte;
- eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza dell'Assicurato presso un Ospedale.

• Ricovero Ospedaliero

- copia del verbale dell'Autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia della certificazione attestante la data di ricovero e delle dimissioni;
- copia della cartella clinica attestante le cause che hanno determinato il ricovero.

• Terapia Fisica

- copia del verbale dell'Autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia del Certificato di pronto soccorso con descrizione delle lesioni subite dall'Assicurato;
- copia della prescrizione del Medico;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;

Se l'Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra, l'Aderente deve consegnare la seguente documentazione:

- certificato di morte;
- copia della carta d'identità dei beneficiari;
- decisione del Giudice Tutelare per beneficiari minori;
- atto notarile/dichiarazione sostitutiva indicante beneficiari (in assenza di pregressa designazione);
- consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei beneficiari;

La Compagnia può richiedere che l'Assicurato produca documentazione aggiuntiva rispetto a quella descritta nelle disposizioni del presente articolo, utile per la gestione del Sinistro.

B. fornire denuncia scritta a Mach1 S.r.l. - Via Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI), e-mail ufficio.sinistri@mach-1.it fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

In caso di Danno totale o Furto, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud;
7. l'estratto cronologico del PRA relativo al Veicolo;
8. copia del Certificato di Proprietà (con annotata la perdita di possesso in caso di Furto);
9. dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
10. conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento;
11. documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro (per l'evento Furto).

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro

11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del Danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Aderente la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato.

A) DANNO TOTALE

- Se il Sinistro si verifica nei primi 12/24 mesi (a seconda del prodotto selezionato) dalla data di prima immatricolazione, o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, oppure nei primi 6 mesi per gli Aderenti residenti in zona 3 della tabella presente all'art.8 delle Condizioni di assicurazioni, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d'acquisto riportato in fattura secondo le condizioni indicate all'Art. 4 "Valore a Nuovo". Per ricevere l'indennizzo, l'Assicurato dovrà inviare alla Società: i) la fattura d'acquisto o l'ordine di acquisto, se seguito da fattura, entro 6 mesi dalla data del sinistro ii) il contratto di finanziamento del nuovo veicolo. In ogni caso restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all'art. 7.

- Se il Sinistro si verifica dopo 12/24 mesi (a seconda del prodotto selezionato) dalla data di prima immatricolazione o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, oppure dopo 6 mesi per gli Aderenti residenti in zona 3 della tabella presente all'art.8 delle Condizioni di assicurazioni, ovvero in mancanza di riacquisto la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base della tabella di seguito indicata.

Mesi dalla decorrenza	Danno totale							
	Province: GE, MI, RM, TO				Tutte le altre province			
	Riacquisto		NO riacquisto		Riacquisto		NO riacquisto	
	Nuovo	Usato	Nuovo	Usato	Nuovo	Usato	Nuovo	Usato
1-6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7-12	20%	15%	25%	20%	0%	0%	25%	20%
13-24	20%	15%	35%	30%	20%	15%	35%	30%
25-36	35%	30%	45%	40%	35%	30%	45%	40%
37-48	45%	40%	55%	50%	45%	40%	55%	50%
49-60	55%	50%	65%	60%	55%	50%	65%	60%
61-72	60%	55%	70%	65%	60%	55%	70%	65%

- In caso di Danno totale causato da un evento: Kasko; Collisione; Mini-Collisione e Mini-Kasko, la Garanzia Valore a Nuovo sarà operante solo per i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura. Decorsi 12 mesi, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base della tabella sopra indicata. Per gli Aderenti residenti in zona 3, la Garanzia Valore a Nuovo sarà operante solo per i primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura. Decorsi 6 mesi, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base della tabella sopra indicata.

Si considera "perdita totale" del Veicolo quando i danni subiti dallo stesso siano superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Restano ferme l'applicazione degli scoperti di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. È fatta salva la possibilità dell'Assicurato di non procedere con il riacquisto di un nuovo veicolo. In tal caso si applicheranno gli scoperti previsti dall'art. 7 nella sezione della tabella "Riparazione/riacquisto fuori Rete Convenzionata/NON riacquisto".

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Qualora il veicolo danneggiato sia valutato come relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del Sinistro. A richiesta della Società, l'Aderente dovrà fornire procura a favore di Dekra Italia. Nel caso in cui l'Aderente non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

B) DANNI PARZIALI

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l'avvenuto accadimento del Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Nel caso di Danno parziale, relativamente alle parti riparabili, saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. **Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenuto conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore al momento del Sinistro.**

Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Il Sinistro è indennizzabile mediante presentazione di fattura al **netto di Scoperto e/o Franchigia secondo quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni di assicurazione.**

In caso di danno da grandine è previsto l'indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie. **La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.**

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro Convenzionato:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e gli pneumatici;

b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro Convenzionato:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e gli pneumatici;

b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;

2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;

4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.

5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od

eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

D) TERMINI DI PAGAMENTO:

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, preventivo, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro. Per la Garanzia "Infortunio del Conducente" il pagamento dell'Indennizzo avverrà solo previo ricevimento da parte della Società di tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del Sinistro e una volta completata ogni eventuale indagine successiva come sopra indicato.

12. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato, **l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.**

Qualora al momento del ritrovamento la Società abbia già liquidato il Danno, l'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.

Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l'Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo, come di seguito previsto.

L'Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Protezione dei dati personali

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>. I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia

Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano
 Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via e-mail all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.